Vent'anni di EPPI

Genesi, sviluppo e questioni aperte

Alberto Brambilla
Presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

Roma, 9 febbraio 2017

Vent'anni di storia italiana

- *1993: Le "regole del gioco" inserite sia nella legge delega sia nei decreti attuativi hanno convinto i professionisti ad accettare la sfida previdenziale nel suo complesso senza l'ombrello protettivo dello Stato;*
- *2004: la riforma delle pensioni del II Governo Berlusconi rafforza le Casse;*
- *2009: da questa data inizia una serie di provvedimenti che potremmo definire di "**ripubblicizzazione**", penalizzanti per le Casse sotto i profili gestionali, organizzativi e fiscali;*
- *In parallelo e nonostante le molte difficoltà, si evidenzia come dalle originarie prestazioni pensionistiche gli Enti hanno ampliato il ventaglio di interventi all'assistenza sanitaria integrativa, assistenza sociale, sostegno alla famiglia, allo studio e alla professione con una gamma di servizi personalizzati e tagliati su misura per i propri iscritti.*

Vent'anni di storia italiana

- *La domanda che ci si pone è: questo innovativo esperimento di privatizzazione di una parte del sistema di protezione sociale ha avuto successo?*
- *La risposta non può che essere affermativa e i dati di sistema riportati nel Rapporto, ne sono la prova;*
- *Numeri che certificano il successo di questi Enti ma anche la soddisfazione degli iscritti che in questa loro "casa" trovano, in modo personalizzato e familiare, molte delle risposte alle problematiche non solo previdenziali, ma anche professionali e sociali prodotte da questa società sempre più complessa, più competitiva e anche sempre più impersonale.*



Le regole del gioco

- Nel pieno della crisi economica e morale del Paese, definita dai media “tangentopoli”, i Governi degli anni 1992/93 varano una serie di norme per ammodernare la PA. Tra queste, la **legge n. 24 dicembre 1993, n. 537** emanata dal Governo Ciampi e che all'articolo 1, comma 32 e seguenti, prevede la “privatizzazione” degli enti previdenziali e la costituzione di nuovi enti per le categorie professionali che ne sono prive. Il comma 33, al punto 4, è illuminante e prevede: ***“l'esclusione dalle operazioni di fusione e di incorporazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza che non usufruiscono di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario e la privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell'associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti”***.

Le regole del gioco

- Si tratta certamente di un punto di svolta per le Casse Professionali, sia quelle esistenti sia quelle nuove. Optando per la non incorporazione all'interno degli enti maggiori, infatti, si avviano alla privatizzazione sulla base delle citate disposizioni (**le regole del gioco**), tra cui: **a) non usufruire** del finanziamento pubblico o di altri ausili pubblici di carattere finanziario; **b) realizzare** una autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile nonché di costruzione della "*governance*"; **c)** consentire da subito **risparmi di spesa** per il bilancio dello Stato; **d) accollarsi** senza alcuna *due diligence* il pesante debito previdenziale latente accumulato dagli enti gestiti in modo pubblico, in particolare i pesanti fardelli del patrimonio immobiliare spesso improduttivo che detti enti erano obbligati ad acquistare, sulla base di leggi statali, per sfrattati, poco abbienti e personale della PA in mobilità.



Le regole del gioco

- Nonostante la bozza di privatizzazione di questi Enti previdenziali fosse stata approvata in Consiglio dei Ministri, il governo Ciampi non riuscì ad esercitare la delega.
- Toccò al primo Governo Berlusconi portare a termine la redazione e l'approvazione del **Decreto Legislativo n. 509/1994**; ma come purtroppo nella peggiore tradizione italica (viva ancora oggi), non riuscì a portare a termine la riforma, che venne redatta dal Governo Dini il quale dovette lasciare al primo Governo Prodi il varo del **decreto legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996** che, di fatto, istituiva nuovi Enti gestori di previdenza privatizzati (come stabilito nel 1993 e perfezionato nel 1994) e caratterizzati da regole di calcolo contributivo (come previsto dalla 335/95).

I tratti salienti della privatizzazione

Personalità giuridica di diritto privato: autonomia gestionale, organizzativa e contabile senza vincoli legati alla PA (quindi alle norme pubbliche su comunicazione, trasparenza, appalti e modalità di svolgimento delle attività istituzionali)

+

Divieto di accedere ai **finanziamenti pubblici**

A differenza di quanto accade per tutti gli altri lavoratori (agricoli, artigiani, commercianti, lavoratori dipendenti e fondi speciali), la categoria professionale **non beneficerà dell'intervento pubblico in caso di disavanzo economico** e subirà la riduzione anche drastica delle prestazioni, che peserà sui singoli iscritti, **senza forma alcuna di solidarietà generale**



Il decreto legislativo n. 103

Le regole del gioco: normativa sulla privatizzazione e regole di calcolo

- ***l'iscrizione è obbligatoria*** e le ***prestazioni riguardano l'IVS*** (invalidità, vecchiaia e superstiti);
- il metodo per calcolare le prestazioni è quello ***"contributivo"*** previsto dalla legge 335/95;
- i nuovi costituendi Enti devono optare tra: partecipazione all'Ente Pluricategoriale (avente configurazione ***di personalità giuridica di diritto privato*** secondo il modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e con un minimo di 5.000 iscritti); costituzione di un Ente autonomo (sempre di diritto privato con almeno 8.000 iscritti); oppure confluire in uno degli Enti del 509/94 o iscrivere i professionisti alla Gestione Separata Inps;
- ***divieto di finanziamenti pubblici diretti e indiretti;***
- ***autonomia gestionale, organizzativa e contabile*** nel rispetto dei princìpi stabiliti dall'articolo 2 del 509/94 nei limiti fissati dalle disposizioni del citato decreto proprio in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta;
- la gestione economico-finanziaria deve assicurare ***l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti;***
- in caso di disavanzo economico-finanziario: ***commissario straordinario; un commissario liquidatore*** al quale sono attribuiti i poteri previsti dalle vigenti norme in materia di ***liquidazione coatta.***



Dopo la quiete…cambiano le regole del gioco

- **Per dieci anni**, a partire dal 1994 - anno di redazione del D. Lgs. n. 509 – salvo il D. Lgs. n. 103/96, non viene emanata alcuna norma riguardante gli Enti privatizzati, che dal canto loro possono procedere nella **riorganizzazione e ripatrimonializzazione**, e nel caso degli **Enti 103**, **nella costruzione *ex novo* del sistema di tutele per i liberi professionisti iscritti**
- Un primo passaggio, più che positivo, si ha con la ***legge n. 243/2004*** che ***conferma l'autonomia degli Enti Privatizzati*** escludendoli esplicitamente: **a)** dalle norme della delega previste per gli Enti pubblici; **b)** dall'elevazione dell'età di pensionamento prevista per tutti gli altri enti pubblici; **c)** dalle norme del D. Lgs. n. 104/96 in materia di gestione, trasferimento e nuovi investimenti immobiliari, anche per gli enti la cui trasformazione (costituzione) in persone giuridiche di diritto privato sia intervenuta dopo la pubblicazione del D. Lgs. 104;
- In pratica, la legge delega di riforma del sistema previdenziale italiano (quindi un testo di primaria importanza) **conferma l'autonomia degli Enti** in materia di sostenibilità finanziaria (determinazione delle aliquote di finanziamento, entità delle prestazioni ed età per fruire delle prestazioni), riconoscendone una portata ben più importante della mera autonomia di gestione e ribadendo che anche sul fronte della gestione del patrimonio immobiliare è accordata la più totale autonomia.

Dopo la quiete…cambiano le regole del gioco

- Ma c'è di più: il ***comma 34*** introduce per la prima volta il concetto di ***Enti Polifunzionali***, consentendo anche prestazioni di tutela ***sanitaria integrativa*** per gli iscritti, mentre il successivo ***comma 35*** numero *1-bis* consente agli Enti di gestire ***forme pensionistiche complementari***;
- il ***comma 37*** ribadisce che gli Enti del 103 possono modulare l'aliquota contributiva, anche in misura differenziata, ferma restando la totale deducibilità fiscale; infine, i ***commi 39 e 40*** introducono in modo innovativo l'obbligo di versamento del **contributo integrativo** nella misura del 2% a carico delle società professionali mediche e odontoiatriche a favore dell'Enpam.
- L'autonomia degli Enti è ulteriormente ribadita dalla ***legge 296/2006***, la finanziaria per il 2007 che, con il ***comma n. 763***, interviene per attualizzare le norme relative alla sostenibilità finanziaria previste dal D. Lgs. n. 509/94 aumentando a 30 anni l'equilibrio nei conti dei bilanci tecnici



Iniziano a cambiare le regole del gioco, unilateralmente

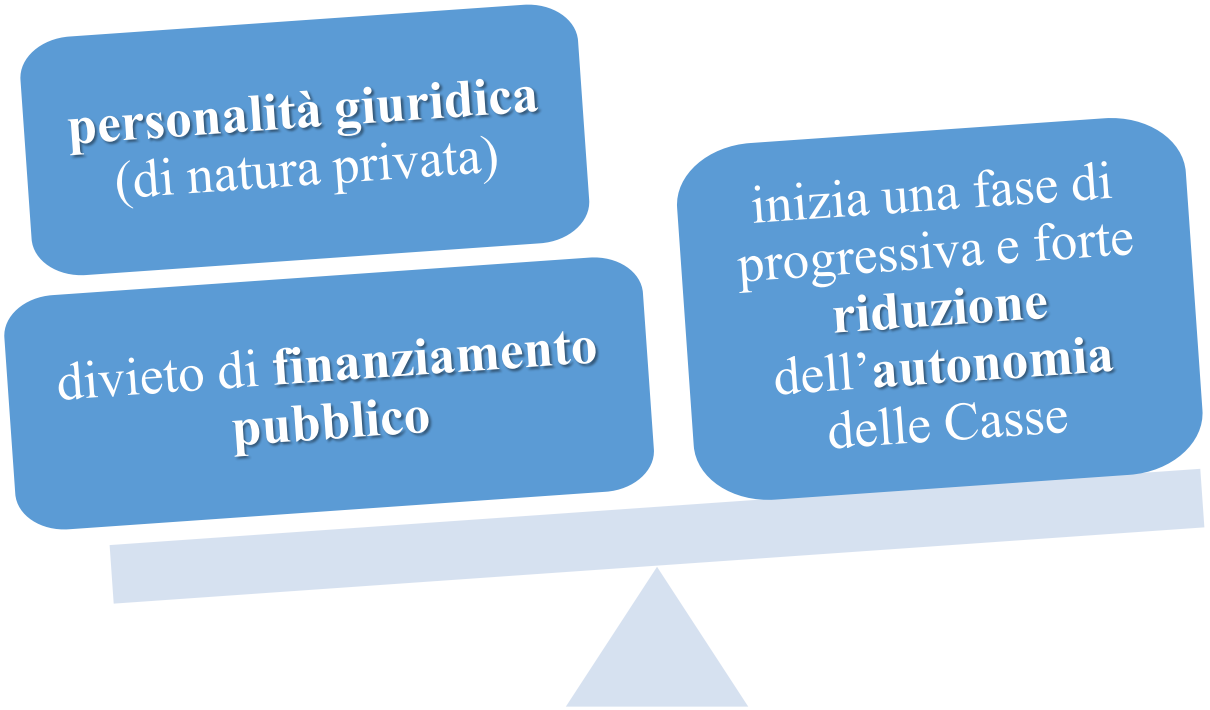
Restano invariati

personalità giuridica (di natura privata)

divieto di **finanziamento pubblico**

…ma nel frattempo

inizia una fase di progressiva e forte **riduzione** dell'**autonomia** delle Casse



Le nuove regole del gioco: elenco Istat, Codice degli appalti, personale

- **Con la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, art. 1**, le Casse sono inserite all'interno dell'**elenco delle Amministrazioni pubbliche** (ISTAT), sulla base delle interpretazioni dei regolamenti europei e della normativa di contabilità SEC 95 (prima), successivamente SEC 2010 (Sistema Europeo di Contabilità), **individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);** Sono escluse le Regioni a Statuto Speciale (una voragine nei conti pubblici) e le province autonome di Trento e Bolzano.

- **Delle due l'una…**
- ✓ O si cambia la normativa sulla privatizzazione, quindi si consente, come accade per il 96% delle gestioni previdenziali italiane, il finanziamento pubblico degli eventuali deficit,
- ✓ oppure si considerano questi Enti in termini di flussi finanziari (giustamente) nel bilancio pubblico, essendo sostitutivi per legge dell'AGO, ma se ne riconosce la gestione privata e quindi la non concorrenza, in assenza di oneri per la PA, degli obblighi di finanza pubblica.

- **Gli effetti…**

Le nuove regole del gioco: elenco Istat, Codice degli appalti, personale

- **Legge 30 luglio 2010, n. 122** stabilisce che la retribuzione economica individuale dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione tenuto da ISTAT (compresi quindi gli Enti in oggetto), per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 sia mantenuto invariato rispetto ai valori 2010, anche per la parte accessoria
- ***Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91*** prevede che gli Enti si uniformino alle nuove regole di contabilità europee e quindi adeguino la riclassificazione e la redazione dei bilanci civilistici, escludendo il grosso della PA;
- **Il Decreto-Legge del 6 Luglio 2011 n. 98** affida la vigilanza sulle Casse di previdenza in materia di investimenti alla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione), senza ridurre gli altri controlli;
- **Decreto-Legge n.98 del 2011, Codice degli Appalti**, a seguito delle osservazioni formulate dall'Autorità, modifica la disciplina del *d.lgs. n. 163 del 2006 "Codice degli appalti",* che prevedeva l'esclusione degli Enti e Casse e il successivo ***Decreto Legge 28 ottobre 2008, n. 162*** che ribadiva l'esclusione degli Enti del ***509 e del 103,*** *fatte salve le misure di pubblicità sugli appalti di lavori, servizi e forniture.* Quindi, a seguito di queste nuove previsioni gli Enti sono sottoposti alle disposizioni del Codice degli Appalti, sulla base della direttiva 2004/18/CE.

Le nuove regole del gioco: tassazione dei rendimenti patrimoniali

- Per chiudere il 2011, anno non proprio favorevole per la previdenza privatizzata, il *Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201* (decreto "Salva Italia") al *comma 24 dell'art. 24* aumenta da 30 (previsione del citato comma 763 della legge 296/2006) a ***50 anni*** le previsioni di equilibrio di bilancio degli Enti 509 e 103, peraltro con discutibili limitazioni nell'uso del patrimonio a fronte di shock demografici o finanziari, suscitando critiche anche tra gli attuari.
- Ma le "regole del gioco" non sono cambiate solo per quanto riguarda l'operatività degli Enti in termini di gestione e amministrazione; l'art. 2, comma 6, del **DL 13/8/2011, n. 138,** aumenta dal 12,5% al ***20%*** la tassazione dei rendimenti prodotti dai patrimoni in gestione che, per inciso, altro non sono che i **"crediti" degli iscritti** nei confronti dell'Ente e *assoggetta* i redditi derivanti da dividendi, da commissioni retrocesse e i rendimenti del patrimonio immobiliare sotto forma di canoni di locazione, all'imposta sui redditi delle società (IRES). Fino a quel momento gli Enti erano assoggettati ad un'imposta del 12,5% sui rendimenti (che permane per gli investimenti in titoli di Stato e equivalenti) e del 27% sui proventi da depositi e conti correnti.
- Confondendo il risparmio previdenziale con quello di natura finanziaria, e il non profit con il profit, il ***Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66*** *aumenta le imposte al* ***26%***

Contenimento della spesa

Decreto-Legge 6 luglio 2012, n.95

obbligo di **ridurre** del **5%** nell'anno 2012 e del **10%** a decorrere dal 2013 la **spesa sostenuta per consumi intermedi** prendendo quale parametro di riferimento l'anno 2010 (aggregato Sec95).

Legge 228/2012 *(Legge di Stabilità 2013)*

- le amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco ISTAT **non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi** (salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili);
- **le somme derivanti dalle riduzioni di spesa** debbono essere **versate annualmente**, entro il 30 giugno di ciascun anno, **ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato**.

Decreto-Legge 28 giugno 2013, n. 76

consente alle Casse del 103 di adottare interventi volti a **promuovere l'imprenditorialità all'interno della categoria e azioni di sostegno al reddito** dei professionisti, ma prescrive che **queste misure siano finanziate attraverso una parte dei risparmi conseguiti nella gestione**

legge 27 dicembre 2013, n.147 (*Legge di Stabilità 2014*) – *sostituisce decreto legge 95 del 2012*

fa riferimento espressamente agli Enti del 509 e del 103, che possono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un **riversamento del 15% della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010 a favore dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno**

Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66

Disposizioni in materia di contenimento della spesa per consulenze e collaborazioni autonome: obbligo dell'osservanza per le amministrazioni inserite nell'elenco ISTAT (conferma le disposizioni della finanziaria)

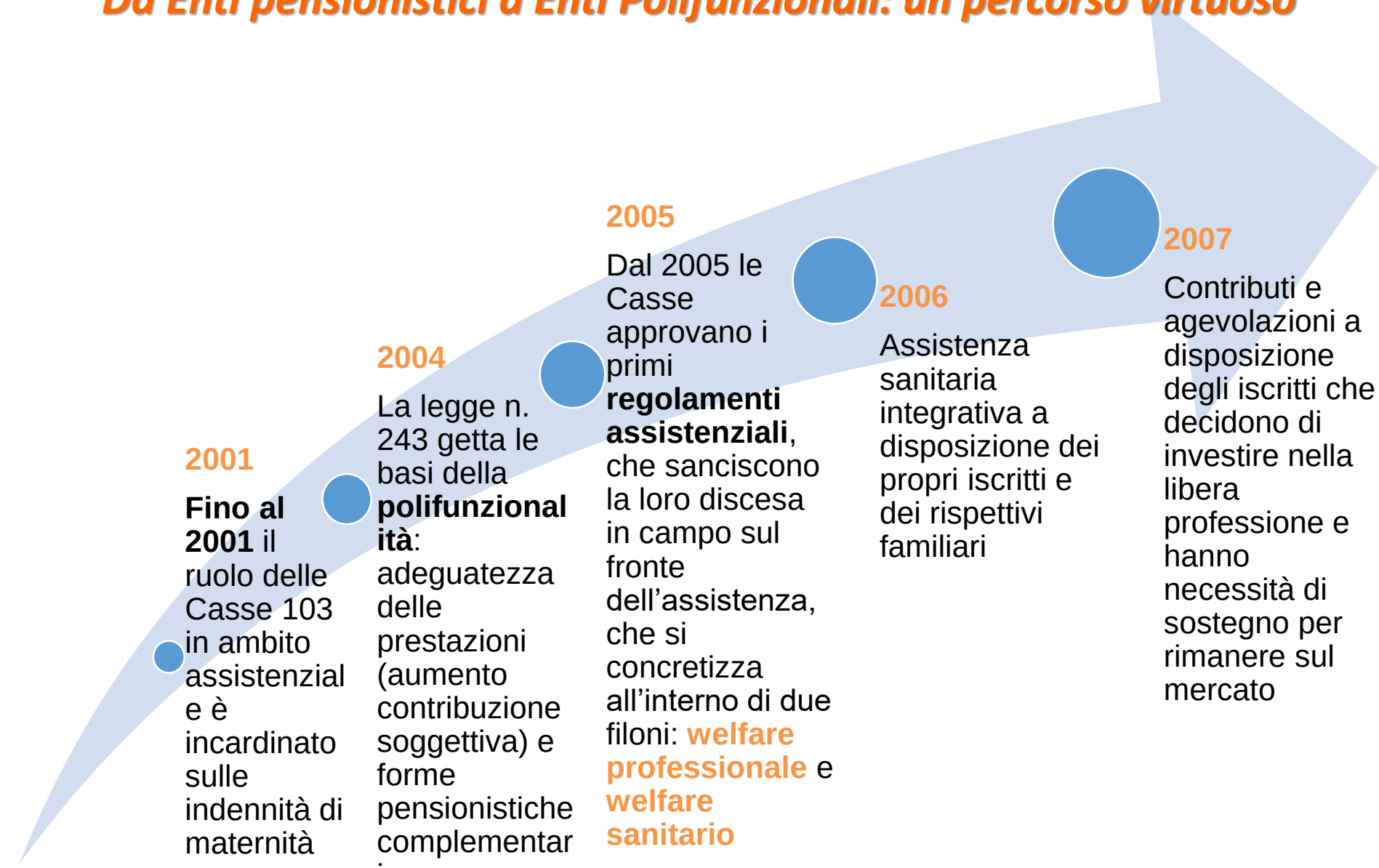


Da Enti pensionistici a Enti Polifunzionali: un percorso virtuoso

- Se, come abbiamo visto, lo Stato **non è riuscito a mantenere il "patto" con i professionisti**, gli Enti invece sì: in un periodo non facile hanno saputo trasformarsi da **enti previdenziali a enti polifunzionali: dalle pensioni all'assistenza e al welfare integrato** attraverso:

- ✓ **Sostegno "sistemico"** con contributi e agevolazioni a disposizione degli iscritti che decidono di investire nella libera professione;
- ✓ **Assistenza sanitaria integrativa**: dal 2006-2007 il Sistema delle "Casse 103" inizia a mettere a disposizione dei propri iscritti e dei rispettivi familiari **contributi economici in caso di degenza in casa di cura o ricorso ad assistenza medica;** dal 2012, per il tramite di EMAPI, è stata avviata senza alcun onere per gli iscritti la **copertura contro le ipotesi di non autosufficienza** (LTC);
- ✓ **il contributo di paternità o genitorialità**, che assicura ai genitori che non hanno diritto alla maternità prevista dalla legge, indipendentemente dal loro genere, un'erogazione in denaro, in concomitanza con l'ingresso in famiglia di ogni figlio
- ✓ **il "pacchetto maternità"**, che tutela il periodo di gravidanza e quello immediatamente successivo prevedendo la possibilità di accedere a prestazioni sanitarie ad hoc.

Da Enti pensionistici a Enti Polifunzionali: un percorso virtuoso



Una definizione di welfare integrato

Decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (art. *10-bis*): **le funzioni degli Enti** 103 per il legislatore

a) fornire **assistenza** qualificata **verso gli iscritti durante la loro vita professionale** oltre all'assistenza rivolta **anche ai loro familiari diretti**

b) sostenere economicamente la fase di quiescenza degli iscritti (**mission previdenziale**)

a1) l'assistenza racchiude le altre iniziative, altrettanto fondamentali ed imprescindibili, che ciascun Ente di previdenza garantisce da sempre all'iscritto nella **"fase di bisogno della vita"** e che vengono già assicurate con i "risparmi" conseguiti dalla contribuzione integrativa

a2) il welfare è rivolto prioritariamente a favorire **l'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro** delle professioni, **a sostenere i redditi dei professionisti** nelle fasi di crisi economica, a **promuovere la professione**

L'altra sfida delle "Casse 103": l'adeguatezza delle prestazioni previdenziali

Dal 2012 vengono approvate modifiche ai **regolamenti previdenziali**, alcune delle quali (come la destinazione dell'extra-rendimento) proprio nel 2016 ricevono approvazione dei ministeri vigilanti. **EPPI ha stabilito**:

- ✓ l'aumento d'ufficio graduale dell'aliquota della **contribuzione soggettiva individuale** accreditata sul montante contributivo: **dal 10%** del reddito professionale netto nel 2011, a partire dal 2012 si prevedono aumenti di 1 punto percentuale l'anno, **fino al 18%** a regime nel 2019;
- ✓ la **rivalutazione dei contributi versati dagli iscritti** attribuendo il totale o parziale extra-rendimento degli investimenti (rispetto alla media quinquennale del PIL utilizzata ordinariamente): per i montanti maturati al 31/12/2012 la rivalutazione sale da 0,1643% a 1,2482%; al 2013 non si sono svalutati i montanti;
- ✓ l'aumento dell'aliquota del **contributo integrativo**, calcolato su tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività professionale: da 1/7/2012 l'aliquota è fissata al 4%, da 1/1/2015 sale al 5%, mentre resta ferma al 2% per le amministrazioni pubbliche che si avvalgono delle prestazioni professionali degli iscritti all'Ente;
- ✓ la distribuzione di una **quota del contributo integrativo** (prima utilizzato esclusivamente per le spese di gestione dell'ente e per le iniziative assistenziali) **sul montante previdenziale dell'iscritto** a condizione di una gestione dell'Ente virtuosa e in linea con i parametri di riferimento: il 67,2480% nel 2012; il 100% nel 2013. Sono in corso di adozione i provvedimenti per il 2014 e il 2015.

Tra Bilancio e Consulta: le novità del 2017

Sentenza n.7/2017 della Corte Costituzionale: gli interventi di razionalizzazione per la **riduzione della spesa per consumi intermedi**, cui sono sottoposte le Casse, e tali da assicurare risparmi di spesa corrispondenti al 5% per il 2012, al 10% a partire dal 2013 e poi saliti fino al 15%, **riversati annualmente al bilancio dello Stato** in virtù del decreto legge n. 95 del 2012, sono **illegittimi** perché contrari agli articoli 3, 38 e 97 della Costituzione. Solo nel 2015 10,8 milioni di euro versati dalle Casse

Legge di bilancio per il 2017 - detassazione per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno 5 anni) nel capitale delle imprese effettuati dalle **casse previdenziali** o da **fondi pensione** nel limite del 5% dei loro *asset*.

Contestualmente è soppressa la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti infrastrutturali.

Legge di bilancio per il 2017 - cumulo dei periodi assicurativi: estesa anche ai soggetti iscritti alle casse professionali privatizzate la facoltà di conseguire un'unica pensione cumulando i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due (o più) forme di assicurazione obbligatorie. La possibilità di accesso al cumulo anche in favore dei soggetti che abbiano conseguito il requisito di anzianità contributiva (per la pensione) indipendente dall'età anagrafica

Quindi, le Casse pagheranno assegni pensionistici in anticipo rispetto a quanto previsto nei regolamenti? Si applicheranno criteri per il calcolo della prestazione diversi da quanto oggi vigente? **Quali impatti sulla tenuta dei conti?**



Cosa manca?
Un esempio di quanto il legislatore deve ancora risolvere:
AUTONOMIA
CONTROLLI
TASSAZIONE
SILENZIO ASSENSO
RISPOSTE RAPIDE

I soggetti vigilanti

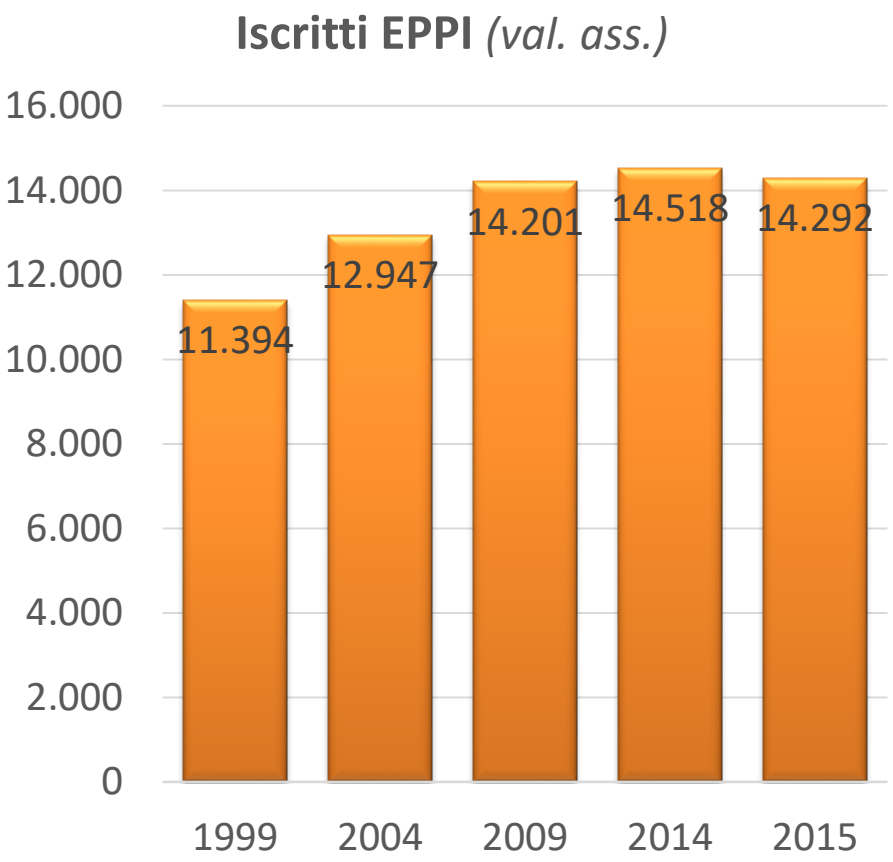
- Collegio dei sindaci
- Certificazione dei bilanci a cura di un revisore legale
- Ministeri vigilanti
- Corte dei Conti
- Anac
- Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale
- Covip



Enti polifunzionali per un welfare integrato e su misura

- L'insieme delle diverse iniziative, pensionistiche, assistenziali e di sviluppo e sostegno alla professione rappresentano, da un lato, la sfida vinta in questi 20 anni dalle Casse 103 e, dall'altro lato, costituiscono l'unicità di questa riuscita sperimentazione di privatizzazione.
- E infatti, la vera autonomia delle "Casse" 103 risiede nella peculiarità delle attività di welfare attuate da ogni singolo Ente, indissolubilmente legate alla tipologia dei propri iscritti, una platea di soggetti di cui conoscono le più minute caratteristiche.
- Per i professionisti gli Enti 103 rappresentano la loro "**casa**"

Un'identità ben precisa: provenienza SETTENTRIONALE e componente MASCHILE caratterizzano l'EPPI



+25,4% variazione iscritti 1999-2015

+1,6% incremento annuale medio iscritti 1999-2015

+181 nuovi iscritti all'anno in media nel periodo

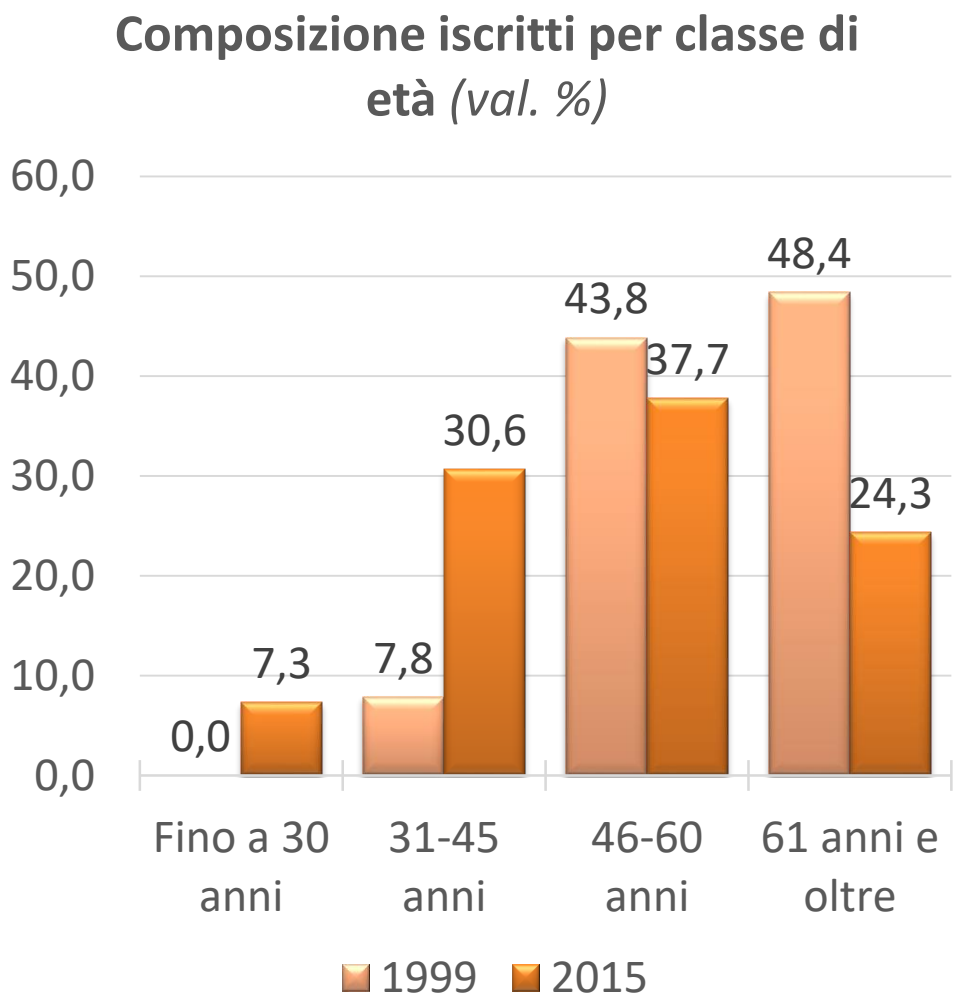
-1,6% calo iscritti nell'ultimo anno

NEL TERRITORIO

	Iscritti 2015	Val. % 2015	Val. % 1999
Nord	9.033	63,2	64,3
Centro	2.836	19,8	19,1
Sud	2.423	17,0	16,6
Totale	**14.292**	**100,0**	**100,0**

Professione a forte vocazione maschile: da 1,4% del 1999 a 2,1% attuale la quota femminile degli iscritti

Si rinnova la base, con implicazioni positive

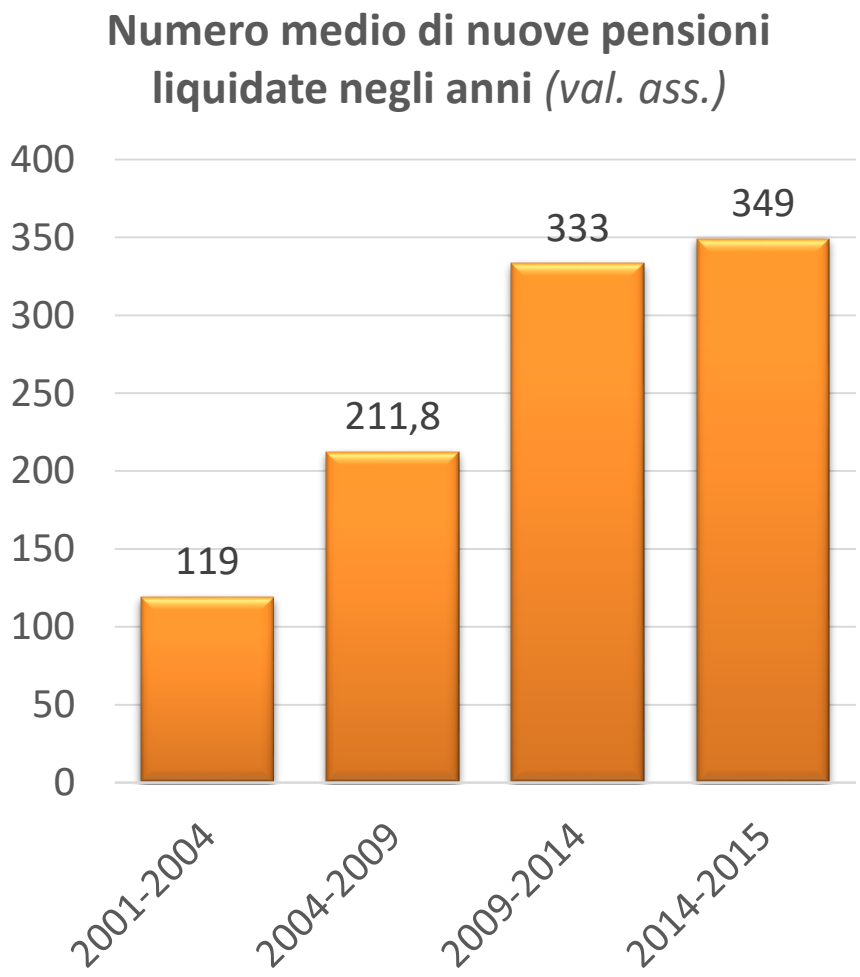


- Si rileva nel corso del periodo un profondo **rinnovamento della platea di iscritti**: crescono nettamente le fasce più giovani (fino a 45 anni), si riducono quelle più anziane, che tuttavia restano prevalenti (quasi 1 iscritto su 4 è over 60, più del 60% è over 45).

- **Quali implicazioni pratiche per EPPI?**

  - Cresce in prospettiva la sostenibilità finanziaria dell'Ente
  - La libera professione conferma *appeal* verso i giovani, anche se sono da valutare i redditi
  - Le "storie contributive" degli iscritti si allungano, a beneficio dell'adeguatezza delle prestazioni maturate in futuro
  - Il sistema entra progressivamente a regime

Le pensioni e la sfida dell'adeguatezza



Nonostante l'impegno dell'Ente a incrementare i montanti degli iscritti attraverso varie iniziative, che tuttavia produrranno impatti soprattutto sulle coorti di iscritti più giovani, si osserva **la tendenza a procrastinare il pensionamento** da parte di quanti hanno maturato i requisiti.

- **Meno della metà di quanti maturano i requisiti per la pensione si colloca effettivamente in quiescenza**

2004: a fronte di **5.140 iscritti over 60** che nei successivi 5 anni avrebbero maturato i requisiti per il pensionamento (65 anni nel 2009), la schiera di **pensionati** si è ingrossata di appena **1.059** unità nel periodo **2004-2009**

2009: a fronte di **4.672** potenziali nuovi pensionati (iscritti over 60), se ne sono rilevati appena **1.665** effettivi nei cinque anni successivi (entro il 2014)

Entrate contributive in crescita, nonostante la crisi: "effetto" aliquote, iscritti e…redditi?

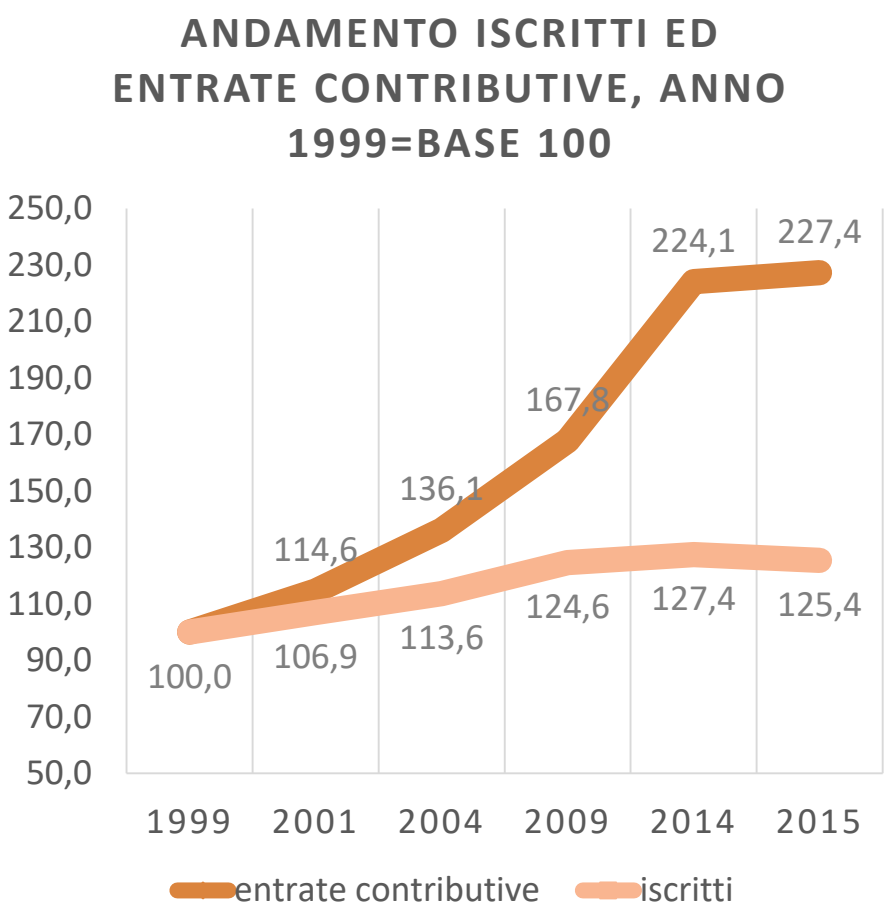
Lo stock annuo di entrate contributive

34,4 milioni di € del 1999

78,4 milioni di € attuali (+2,27 volte)

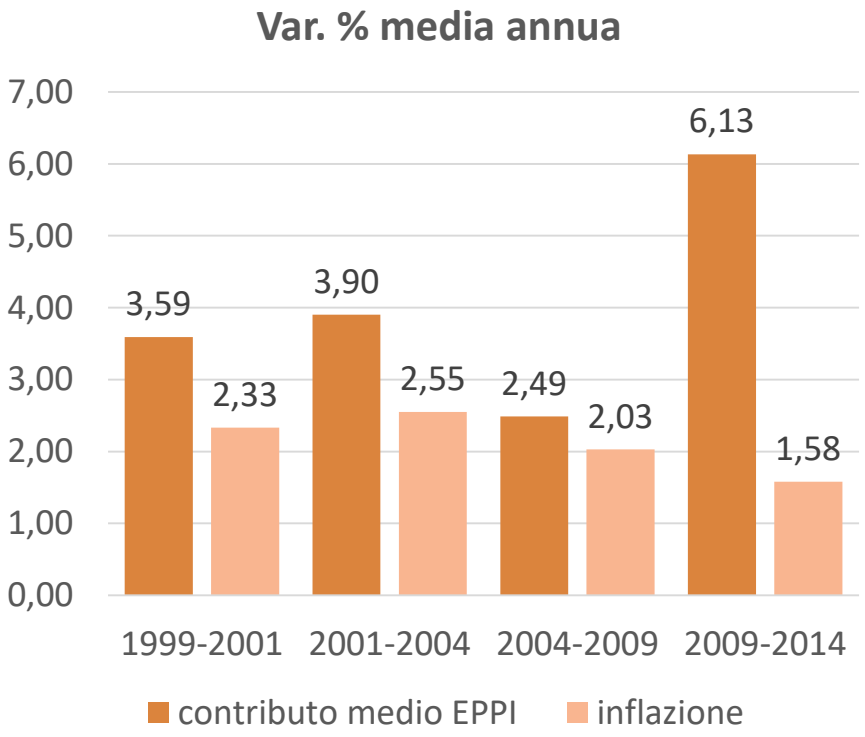
Nell'ultimo anno, tuttavia, le entrate contributive sono aumentate di poco più di **1,117 milioni di €**, ben al di sotto della media dell'intero periodo (2,743 milioni tra 1999 e 2015)

Si pone il tema del lavoro e dei redditi dei liberi professionisti? → L'importanza del WELFARE PROFESSIONALE



Le aliquote (e i redditi) sostengono le contribuzioni

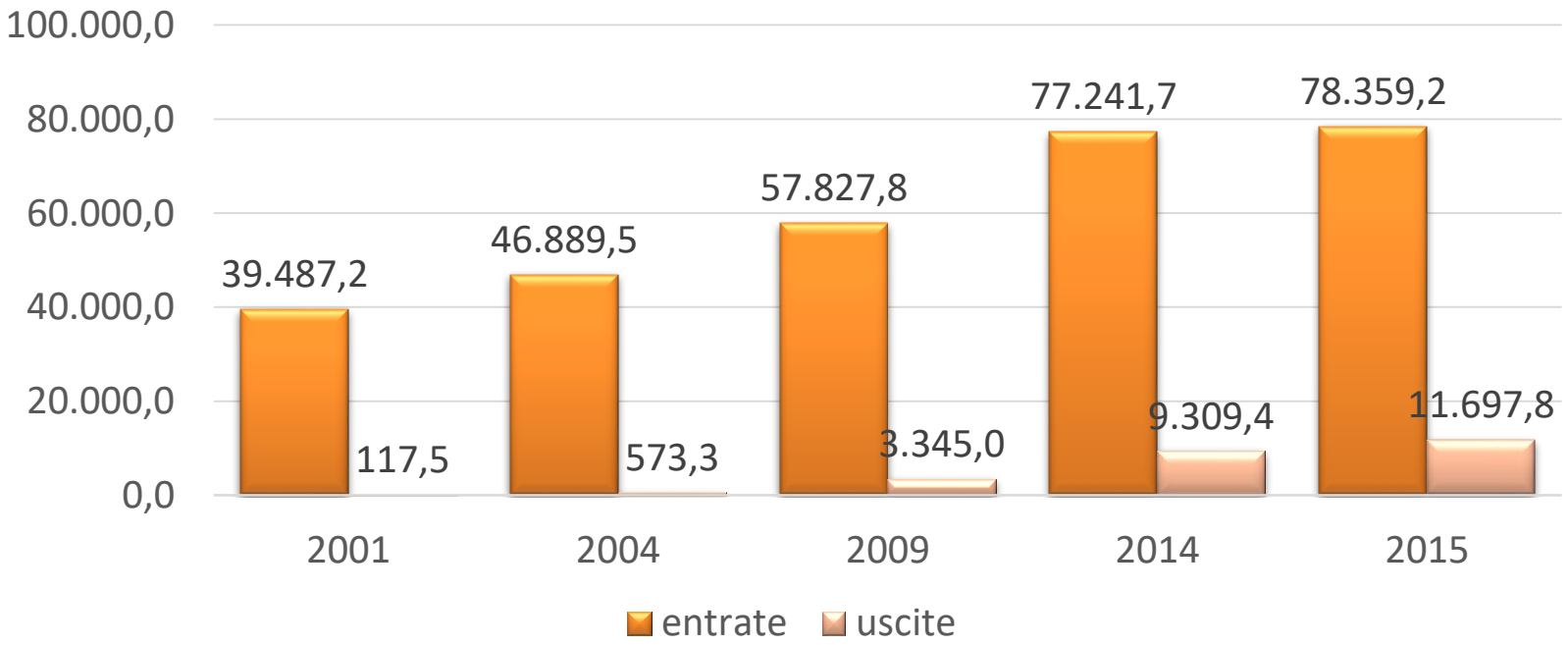
L'**aumento delle aliquote** applicate da EPPI per il calcolo dei contributi *soggettivo* e *integrativo* e l'incremento dei redditi hanno fatto crescere il **contributo medio per iscritto**, che ha registrato un picco tra 2009 e 2014 (a partire dal 2012 si sono innalzate le aliquote per il calcolo dei contributi sia soggettivo che integrativo). Nei prossimi anni esso è destinato ad aumentare ulteriormente (anche a parità di redditi), in virtù dei nuovi incrementi delle aliquote del contributo soggettivo (cresceranno fino al 2018) e integrativo (dal 2015)



Anno	Contribuzione media in €
2001	3.242,0
2004	3.621,7
2009	4.072,1
2014	5.320,4
2015	5.482,7

Crescente protagonismo sul versante dell'assistenza e del welfare professionale

- **827 mila €**: crescita media annua della **spesa per prestazioni** di EPPI (2001-2015). Di questi, **643 mila € per previdenza e 184 mila € per assistenza**
- Nello stesso periodo, l'incremento delle **entrate contributive** è stato pari a circa 2,7 milioni di € annui
- **2015, un anno "spartiacque"**: l'incremento annuo della spesa per prestazioni è stato di **2,4 milioni**, *il più elevato di sempre*. Fondamentalmente, è stata la *componente assistenziale* ad alimentare questo *boom*: la spesa per pensioni è cresciuta di 299 mila €, quella per assistenza di oltre 2 milioni.
- Il **22,8%** delle uscite per prestazioni è oggi destinata alla **spesa per prestazioni di tipo assistenziale**



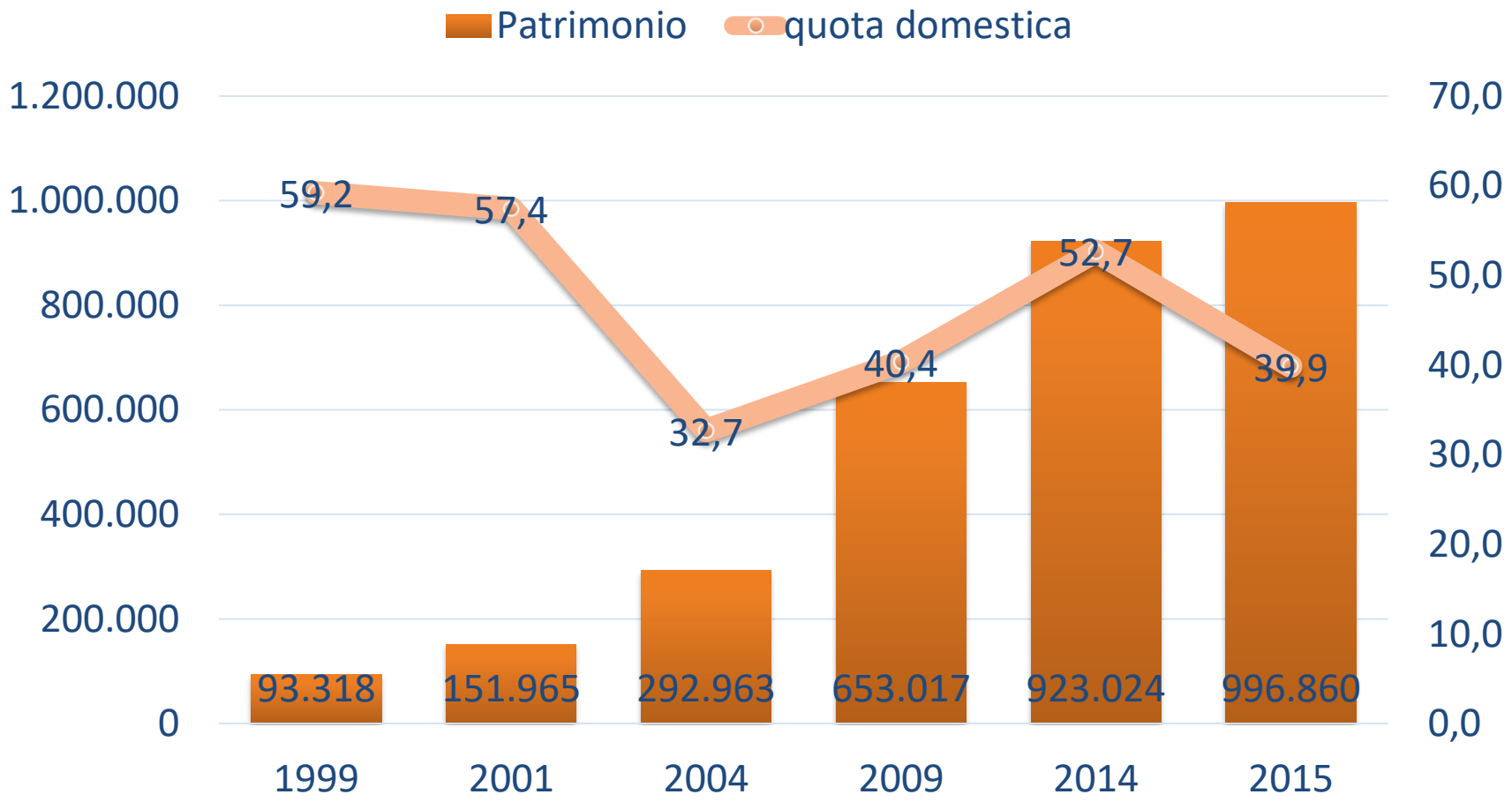
Consacrazione di un nuovo ruolo: *hub polifunzionali*

- Eppi rappresenta oggi una *controparte imprescindibile* per i liberi professionisti: non soltanto per il domani (**funzione previdenziale**), ma sempre più anche nel quotidiano (**funzione dell'assistenza)**; e non per il solo professionista, ma anche per il suo nucleo familiare
- Una quota importante dell'attività e delle risorse impegnate dagli Enti già oggi confluisce verso il comparto del **welfare**, **inteso in un senso ampio, *integrato* e *personalizzato***

Misure di welfare	Spesa 2015 in €
Contributo per calamità naturali	31.016,8
Contributo per acquisto/ristrutturazione immobile e acquisto attrezzature	725.762,6
Contributo per avvio della libera professione	28.335,4
Crisi finanziaria	16.014,3
Indennità Maternità/Paternità	67.940,1
Bonus nascita e tutela figli minori	256.400,0
Spese funerarie	56.390,8
Inabilità/invalidità	137.356,6
Spese di studio	531.580,0
Assistenza Sanitaria di base EMAPI (condizioni vantaggiose per integrativa)	566.678,0
LTC EMAPI	160.972,0
Indennità Malattia e Infortunio	30.388,9
visite specialistiche, protesi terapeutiche, dispositivi medici, ecc.	66.446,4
Totale*	**2.675.281,9**

*Il totale non include 2.184 interventi di **rateazione dei contributi** (per complessivi 28,9 milioni di €) e 2.591 interventi per **riduzione contribuzione soggettiva minima per under 30 e pensionati** (per complessivi 3,9 milioni di €)

La crescita del patrimonio e l'impatto sul Sistema Paese



Val. in migliaia di € e val. %

* La quota domestica è calcolata al netto di liquidità, polizze assicurative e altro

Asset allocation del patrimonio EPPI

Asset allocation	val. migliaia €	Val. %
Oicr	296.288	29,7
Liquidità	253.103	25,4
Fondi immobiliari/partecipazioni in società mobiliari	230.434	23,1
Titoli di stato	96.353	9,7
Polizze assicurative	39.447	4,0
Altri titoli di debito	38.229	3,8
Titoli di capitale	32.853	3,3
Altro	10.153	1,0
Totale	**996.860**	**100,0**